



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1 - Denominazione e sede.

L'associazione non riconosciuta denominata "**ELPIS VOLLEY ASD**", con sede in **Meolo (VE), via Aldo Moro n. 1**, Cod.Fisc. e Part.Iva 02372140273, già Associazione Polisportiva UNIONE ELPIS (denominazione modificata a decorrere dal 13 luglio 2007¹), riunita in Assemblea Straordinaria, adotta il seguente statuto. L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi.

L'Associazione intende valorizzare la pratica dello sport in generale, in tutte le sue forme, **e in modo prevalente l'attività sportiva della pallavolo** mediante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche, competitive e dilettantistiche; attraverso l'indizione di manifestazioni e gare, nonché l'istituzione di corsi interni di formazione e di addestramento; in particolare rivolge la propria attività sportiva di avviamento alla pallavolo ai bambini, ai ragazzi adolescenti e ai giovani; favorisce anche l'aggregazione tra le persone adulte, sia attraverso attività fisica motoria che attraverso la pratica della pallavolo amatoriale. L'Associazione ha carattere volontario e democratico e garantisce l'elettività delle cariche.

L'Associazione non ha scopi di lucro: gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nel rispetto delle norme vigenti in merito e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sport dilettantistico.

¹ da nota che ELPIS VOLLEY A.S.D. invia al Sindaco del Comune di Meolo dott. Tallon Nillo protocollata con n. 8770 in data 12 settembre 2007 cat. 1 classe 17, sottoscritta da Grotto Cristina.

Art.3 - Affiliazione.

Essa è affiliata alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) riconosciuta dal CONI e si obbliga a rispettarne i regolamenti e gli statuti nazionali, nonché adottarne la relativa tessera nazionale; accetta inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI e CIO, e a quelle delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, a cui potrà aderire in seguito.

Essa potrà aderire ad altre associazioni o enti nazionali, sportivi o di promozione sociale, che perseguano gli stessi fini non lucrativi, sociali e solidaristici e sportivi.

Art. 4 – Associati e tesserati.

- Associati

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ogni associato partecipa attivamente alle iniziative indette, ed ha pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione delle modifiche allo statuto e ai regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei rendiconti. Può esprimere un solo voto ed è ammesso il voto per delega nella misura massima di una delega per associato.

Gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) a comportarsi in modo da non provocare danni materiali e d'immagine all'associazione e a risarcire la stessa nel caso questi si verificano.


Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per decadenza, quando non esplicano più l'attività per la quale sono stati ammessi e/o non pagano più la quota sociale;
- per esclusione, quando siano incorsi in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata, anche con dispositivi informatici, allo stesso associato.

- Tesserati

I tesserati sono coloro che aderiscono all'Associazione per praticare l'attività sportiva, previo pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.



I tesserati acquisiscono il solo diritto a partecipare all'attività sportiva; non hanno diritto a partecipare alle assemblee e non hanno diritto di voto.

Art. 5 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni/donazioni di soci privati o enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri Enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 6 - Quota associativa.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Solo se in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili né rimborsabili.

Art. 7 - Organi.

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale degli associati; il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente ed il Segretario.

Art. 8 - Assemblea generale degli associati.

L'assemblea degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea degli associati **in forma ordinaria** ha il compito di:


- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- discutere e decidere sul programma di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci **in forma straordinaria** ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, compresa la forma digitale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, comunque diversa dalla data fissata per la prima.



Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dagli associati ai sensi dell'art. 20 del c.c. (da almeno 1/10 dei soci) e quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 9 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea in forma straordinaria, richiesta tra l'altro per la modifica dello statuto dell'Associazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, da un vice-presidente, da un direttore sportivo, da tre o più consiglieri e da un segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare la nomina di nuovi eventuali ruoli;
- deliberare sull'ammissione/esclusione degli associati;
- promuovere l'attività sportiva in conformità ai principi contemplati nell'art. 2 del presente statuto;
- redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati.



Art.11 – Presidenza.

Il **Presidente dell'Associazione** ha la rappresentanza legale e la firma sociale nei confronti dei terzi.

Egli, se non delega a terzi, ha le seguenti responsabilità:

- conservazione dei dati in base al D.Lgs. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia dei dati personali – privacy);
- sicurezza dei luoghi di lavoro in base al D.Lgs. n.81 del 9.4.2008 se non delegato ad altra persona.

Il Presidente può nominare avvocati e/o rivolgersi ad un collegio arbitrale per le questioni di carattere legale, riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione stessa.

Il Presidente, di norma, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee; ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni.

In caso di sua assenza/impedimento le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il **segretario** cura l'amministrazione e si incarica della corretta tenuta della contabilità; egli riferisce e tiene aggiornato il Consiglio Direttivo sull'andamento economico-finanziario.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o Asd nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 12 – Bilancio.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 13 - Devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o a fini di pubblica utilità, ovvero ad enti che comunque li perseguono, e secondo le disposizioni di legge.

Art. 14 - Clausola compromissoria


Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo. In tutti i casi in cui per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Venezia e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 15 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e, in subordine, le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea Straordinaria del 16/01/2018.

[Handwritten signatures]
Sergio Bardi
Roberto Bardi
Luca Bardi
Fabio Bardi
Maurizio Bardi



[Handwritten signature]
Tommaso Paolo
de Bross
Nicola Bardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Telematico di Venezia
N° 284
Esatti € 274,00
IL FUNZIONARIO (*)
Susanna P. Smerio
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amicari



12 FEB. 2016